

DICEMBRE 2025: NOVITÀ

Spese di trasferta e rappresentanza - Disciplina e obblighi di tracciabilità - Chiarimenti

Regime opzionale IVA per le prestazioni in appalto e subappalto verso imprese di trasporto o di logistica – Chiarimenti

Fringe benefit - Uso promiscuo dei veicoli aziendali - Approvazione delle tabelle ACI per il 2026

Società tra professionisti - Requisiti – Modifiche

ONLUS - Accesso al 5 per mille dell'IRPEF dal 2026 - Obbligo di iscrizione al RUNTS e di riaccreditamento

Cessione della clientela dello studio professionale - Imponibilità IVA - Qualificazione ai fini reddituali - Esclusione dagli ISA

Acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse - Limiti alla detrazione IVA - Proroga al 31.12.2028

Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive - Integrazione della fattura elettronica con il codice unico di progetto - Modalità

GENNAIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA - DISCIPLINA E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ - CHIARIMENTI

Con la circ. 22.12.2025 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa.

TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Con particolare riferimento alle trasferte all'interno del Comune, la cui disciplina è recata dall'art. 51 co. 5 quarto periodo del TUIR, come modificato dall'art. 3 del DLgs. 192/2024, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all'interno del territorio comunale "comprovate e documentate" non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.

Sono esclusi dal reddito imponibile, ove documentate, anche i rimborsi delle spese di:

- pedaggio;
- parcheggio.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E SOGGETTI ASSIMILATI

In linea generale, a partire dall'1.1.2025 è richiesto il sostenimento delle spese mediante mezzi di pagamento tracciabile, in occasione delle trasferte o missioni dei dipendenti (e soggetti assimilati), per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e noleggio con conducente (NCC), sostenute nel territorio dello Stato, ai fini della non concorrenza dei relativi rimborsi alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per i rimborsi erogati dall'1.1.2025 a fronte di spese sostenute nel periodo precedente la condizione di tracciabilità dei pagamenti non è invece richiesta.

L'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 51 co. 5 del TUIR (e dall'art. 95 co. 3-bis del TUIR ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa) si applica:

- alle trasferte sia all'interno che fuori dal Comune;
- nel caso in cui il trasportatore operi mediante l'utilizzo di piattaforme di mobilità;
- sulla spesa per l'imposta di soggiorno, sostenuta dal dipendente in trasferta.

Sono invece esclusi dal vincolo di tracciabilità:

- i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC, quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi;
- i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

Prova del pagamento tracciato

Il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione, ovvero tramite:

- ricevuta della carta di debito o della carta di credito;
- copia del bollettino postale, Mav;
- copia dei pagamenti con PagoPa.

Può essere utilizzato anche l'estratto conto in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.

Pagamento in contanti del taxi

Con la precedente risposta a interpello 4.12.2025 n. 302, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, nel caso in cui l'utilizzo da parte del dipendente del taxi sia avvenuto nel territorio dello Stato con pagamento effettuato in contanti, il rimborso di tale spesa concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Riguardo alle spese di rappresentanza, la circ. 15/2025 conferma che gli obblighi di tracciabilità:

- a differenza delle trasferte, si applicano anche agli oneri sostenuti all'estero;
- con riferimento alle spese sostenute nell'ambito del lavoro autonomo professionale, operano soltanto con riferimento alle spese sostenute dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025).

REGIME OPZIONALE IVA PER LE PRESTAZIONI IN APPALTO E SUBAPPALTO VERSO IMPRESE DI TRASPORTO O DI LOGISTICA - CHIARIMENTI

La circ. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 14 ha fornito i primi chiarimenti in merito al regime opzionale che consente l'assolvimento dell'IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, con riferimento alle prestazioni, dipendenti da contratti di appalto e subappalto, rese nei confronti degli operatori che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci o di logistica.

Tale regime è disciplinato dall'art. 1 co. 59 - 63 della L. 207/2024 ed è divenuto operativo dal 30.7.2025, mediante l'emanazione del provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione alla stessa Agenzia dei contratti per i quali è stata esercitata l'opzione.

INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DEL COMMITTENTE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per individuare puntualmente le imprese committenti ai fini del regime opzionale, può farsi riferimento alla sezione H della classificazione ATECO 2025 ("Trasporto e magazzinaggio").

La circolare, peraltro, richiama, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti codici attività:

- 49.20 Trasporto ferroviario di merci;
- 49.41 Trasporto di merci su strada;
- 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
- 51.21 Trasporto aereo di merci;
- 52.1 Magazzinaggio e deposito;
- 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
- 52.24 Movimentazione merci;
- 52.25 Servizi di logistica;
- 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.

Viene altresì precisato che, in presenza di una catena di subfornitura, anche i subappaltanti, nella veste di committenti, per aderire al regime opzionale devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori interessati dalla disciplina.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime in argomento, esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, ha durata triennale ed è comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposito modello.

Essa riguarda le prestazioni rese in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati nel modello e non si intende genericamente riferita a tutti i rapporti intercorrenti tra committente e prestatore.

L'opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione. Da tale momento, dunque, il committente versa in nome e per conto del prestatore l'IVA gravante sui servizi resi da quest'ultimo.

L'opzione per il regime transitorio non è revocabile, essendo vincolante per un triennio.

È possibile inviare comunicazioni correttive per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni già trasmesse, ma ciò non muta la decorrenza triennale dell'opzione.

EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura è emessa dal prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, e deve indicare, oltre all'imponibile, all'aliquota e all'imposta, anche l'annotazione "Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1 comma 59, legge n. 207 del 2024" (in analogia a quanto previsto per le operazioni con il meccanismo dello *split payment*).

L'Agenzia delle Entrate ha specificato, però, che le modalità di compilazione della fattura elettronica e le annotazioni nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell'opzione, la quale si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione.

MODALITÀ DI RECUPERO DELL'IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la fattispecie in commento, nel caso in cui sia stata applicata un'IVA non dovuta, il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell'IVA in nome e per conto del prestatore, può chiedere all'Erario la restituzione della maggiore imposta detratta, disconosciuta e versata a seguito di un accertamento divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.

Il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l'effettivo versamento dell'IVA.

Considerato che il prestatore non incassa né versa l'imposta all'Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.

Note di variazione

L'Agenzia precisa che resta ferma, per le fatture emesse nell'ambito del regime opzionale, l'applicabilità della procedura per la variazione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'art. 26 del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti.

RAPPORTO CON IL REGIME SPECIALE IVA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime opzionale in argomento non è incompatibile con le semplificazioni previste dall'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 per gli autotrasportatori, potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.

Qualora un trasportatore, che opera nell'ambito del regime di cui all'art. 74 co. 4 del DPR 633/72, abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, è tenuto a:

- annotare le fatture ricevute, nel registro IVA degli acquisti, facendole confluire ordinariamente nella propria liquidazione IVA trimestrale;
- versare l'IVA in nome e per conto del prestatore, mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, anche laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che, a sua volta, ha aderito al regime speciale ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72.

FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2026

Sono state pubblicate, sul S.O. n. 40 della G.U. 23.12.2025 n. 297, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (*fringe benefit*) per il 2026 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.

CONTRATTI STIPULATI DALL'1.1.2025

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore.

La predetta percentuale è ridotta:

- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 3.7.2025 n. 10, ha precisato che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano stati immatricolati dall'1.1.2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025; a tal fine, rileva il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente (conformemente a quanto chiarito dalla ris. 46/2020);
- siano stati assegnati, ossia consegnati, ai lavoratori dipendenti dall'1.1.2025.

DISCIPLINA PREVIGENTE

Secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria, la modalità di determinazione del *fringe be-*

nefit vigente al 31.12.2024 continua a trovare applicazione per:

- i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 al 31.12.2024;
- i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall'1.1.2025 al 30.6.2025.

TABELLE ACI

Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2026 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei *fringe benefit* in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali.

Le tabelle sono disponibili anche sul sito internet dell'ACI (www.aci.it), nella sezione servizi *online/fringe benefit*.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - REQUISITI - MODIFICHE

Con l'art. 1 co. 24 della L. 18.12.2025 n. 190 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), pubblicata sulla G.U. 19.12.2025 n. 294, sono state apportate modifiche alla disciplina in materia di Società tra professionisti (STP), di cui all'art. 10 della L. 12.11.2011 n. 183.

Entrata in vigore

La L. 190/2025 è entrata in vigore il 3.1.2026 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.).

REQUISITI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Viene parzialmente modificato l'art. 10 co. 4 della L. 183/2011, il quale indica i requisiti che una Società tra professionisti deve possedere per poter assumere tale qualifica.

Il nuovo testo dell'art. 10 co. 4 lett. b) della L. 183/2011, in particolare, prevede che, nella STP, *"In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette"*.

Si chiarisce, quindi, che, in presenza di soci "non professionisti", il requisito del numero dei soci professionisti e quello della loro quota di partecipazione al capitale sociale – che devono comunque essere tali da consentire, agli stessi professionisti, l'espressione di una maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci – devono sussistere in via alternativa (e non cumulativa) tra loro.

È stato così superato l'orientamento, riferito al precedente testo della norma, che riteneva necessaria, ai fini della qualifica di una società come STP, la ricorrenza contemporanea di entrambi i requisiti, numerico e di capitale.

La norma in questione, nella sua nuova formulazione, dispone, inoltre, che non assumono alcuna rilevanza eventuali pattuizioni sociali o parasociali che deroghino a tali regole, impedendo in tal modo l'aggiramento della previsione normativa con l'inserimento, nello statuto o in patti parasociali, di clausole che – pur in presenza di un numero di soci professionisti superiore ai due terzi e/o di un capitale sociale detenuto per i due terzi dai medesimi soci professionisti – consentano che le decisioni siano assunte dai soci "non professionisti", anche se in minoranza numerica o titolari di una percentuale minoritaria del capitale sociale.

CONSEGUENZE DEL VENIR MENO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORANZA DI DUE TERZI

Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 190/2025, restano ferme le conseguenze del venir meno del requisito, in capo ai soci professionisti, della maggioranza dei due terzi nelle decisioni, consistenti nello scioglimento della società e nella sua cancellazione dall'albo, salvo che tale requisito sia stato ripristinato nel termine perentorio di sei mesi.

L'art. 10 co. 4 lett. b) della L. 183/2011, infatti – nella nuova formulazione, leggermente modificata rispetto alla precedente – dispone che *"Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi"*.

Infine, il nuovo testo normativo fa espressamente salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.

ONLUS - ACCESSO AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DAL 2026 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUNTS E DI RIACCREDITAMENTO

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 18.12.2025 n. 69, ha reso nota la disponibilità sul proprio sito degli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2025.

Si tratta dell'ultima pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle ONLUS, in attuazione del regime transitorio di cui all'art. 9 co. 6 del DL 228/2021 e successive proroghe.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUNTS

A partire dal 2026, infatti, a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, la disciplina sulle ONLUS è stata abrogata e viene soppressa la relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

Gli enti interessati a mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dall'1.1.2026 dovranno quindi iscriversi al RUNTS entro il 31.3.2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS).

ACCREDITAMENTO MEDIANTE IL PORTALE DEL RUNTS

Per le ex ONLUS che si iscrivono al RUNTS l'accreditamento al contributo del 5 per mille deve avvenire con le nuove modalità, cioè tramite il portale del RUNTS.

L'Agenzia delle Entrate, con il suddetto comunicato, ha precisato che:

- la richiesta di iscrizione al RUNTS e di accredito per il 5 per mille deve essere presentata anche dagli enti già accreditati in qualità di ONLUS e inseriti negli elenchi relativi all'anno finanziario 2025 pubblicati dalla stessa Agenzia il 18.12.2025;
- questi stessi enti, dall'1.1.2026, devono inoltre far riferimento alle indicazioni disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per comunicare eventuali informazioni necessarie ai fini della percezione del contributo (IBAN, richieste di revoca, ecc.).

CESSIONE DELLA CLIENTELA DELLO STUDIO PROFESSIONALE - IMPONIBILITÀ IVA - QUALIFICAZIONE AI FINI REDDITALI - ESCLUSIONE DAGLI ISA

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 311 sono stati forniti chiarimenti in merito trattamento da applicare ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e degli ISA, nel caso di cessione della clientela da parte di un dottore commercialista.

IMPONIBILITÀ IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

L'operazione in esame è imponibile IVA e soggetta all'imposta di registro in misura fissa, in quanto si tratta della mera cessione di un "portafoglio clienti" il quale non può, da solo, rappresentare un complesso unitario di attività organizzato per l'esercizio di un'attività professionale, la cui cessione sarebbe fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. c) del DPR 633/72.

NATURA DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

I corrispettivi percepiti dal contribuente costituiscono redditi di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione ordinaria nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Nei periodi d'imposta durante i quali si incassano i corrispettivi per la cessione della clientela senza svolgere alcuna attività, sussiste la causa di esclusione dagli ISA riconducibile al non normale svolgimento dell'attività, mentre nell'anno in cui il contribuente chiuderà la partita IVA si configura la causa di esclusione per cessazione dell'attività.

ACQUISTO DI VEICOLI STRADALI A MOTORE E SPESE CONNESSE - LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA - PROROGA AL 31.12.2028

Con la decisione (UE) 8.12.2025 n. 2529 è stata prorogata, sino al 31.12.2028, l'autorizzazione concessa all'Italia dal Consiglio dell'Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali" (si veda l'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).

Un'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31.3.2028, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell'IVA.

**ACQUISTI OGGETTO DI INCENTIVI PUBBLICI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON IL CODICE UNICO DI PROGETTO -
MODALITÀ**

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 10.12.2025 n. 563301, ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, con il codice unico di progetto (CUP).

SERVIZIO WEB PER L’INSERIMENTO DEL CUP NELLA FATTURA ELETTRONICA

Le fatture relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive erogati dalla Pubblica Amministrazione devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della L. 3/2003, riportato nell’atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell’incentivo.

Qualora la fattura elettronica originaria non contenga la suddetta informazione (o la contenga in maniera errata), il cessionario/committente potrà integrare il documento avvalendosi di uno specifico servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

AMBITO TEMPORALE

L’integrazione delle fatture elettroniche con il CUP, mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
12.1.2026	Consegna Certificazioni per conguaglio	I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2025 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2025.
12.1.2026	Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore "RAM spa", a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ram.investimenti elevatasostenibilita@legalmail.it. <p>Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
15.1.2026	Regolarizzazione saldo IMU 2025	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,25%; • gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell'1,6% a decorrere dall'1.1.2026.
15.1.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di dicembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-oc-ties del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.1.2026	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2025; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>Il versamento dell'IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.1.2026	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.</p>
16.1.2026	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2025; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2025.
26.1.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di dicembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
28.1.2026	Regolarizzazione	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali,

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue	acconto IVA 2025	<p>che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,25%; • gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell'1,6% a decorrere dall'1.1.2026.
29.1.2026	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2025	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REDDITI 2025; • IRAP 2025 (se soggetto passivo); • CMN 2025 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale). <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse; • la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative; • con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
29.1.2026	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2025 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
31.1.2026	Redazione inventario	Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2024. Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
31.1.2026	Stampa scritture contabili	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2024. Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.
31.1.2026	Conservazione informatica dei documenti	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: <ul style="list-style-type: none">• relativi all'anno 2024;• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
31.1.2026	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2026	Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di: <ul style="list-style-type: none">• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</p> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone; • dall'1.2.2026 ed entro il 30.6.2026, ha effetto solo per il secondo semestre 2026.
31.1.2026	Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	<p>Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione; • l'aggiornamento degli amministratori in carica; • i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa; • ogni altra modifica intervenuta nell'anno 2025. <p>Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.</p>
2.2.2026	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, gli ottici, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno 2025, nonché ai rimborsi effettuati nell'anno 2025 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.
2.2.2026	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2025.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		del suolo presentate nel 2025 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.
2.2.2026	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2026. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
2.2.2026	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	I soggetti che nell'anno 2025 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali; • l'ammontare delle erogazioni effettuate; • i soggetti beneficiari.
2.2.2026	Versamento importi residui del modello 730/2025	I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2025, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incipienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
2.2.2026	Pagamento del canone RAI per l'anno 2026 non addebitato in bolletta	<p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura; • oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in due rate semestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato) e il 31.7.2026; • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato), il 30.4.2026, il 31.7.2026 e il 2.11.2026 (in quanto il

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		31.10.2026 cade di sabato).